

CONVENZIONE TRA ATS DELLA VAL PADANA E ASST DI MANTOVA, PER LA
REALIZZAZIONE DEL "PROGETTO DI INTERVENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLO
STATO DI SALUTE NEI SIN: PROPOSTA DI UN MODELLO DI INTEGRAZIONE ATS –
ASST – DISTRETTI – AFT – MMG – POPOLAZIONE" CON RIFERIMENTO AL SIN LAGHI
DI MANTOVA - CUP MASTER J49I23001690001 - CUP COLLEGATO RL
E19I23001260001

TRA

Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana (di seguito ATS Val Padana)
con sede legale in via dei Toscani n. 1, 46100 Mantova (MN) - C.F. e P.IVA
02481970206, in atto rappresentata dal Direttore Generale nonché Legale
Rappresentante dott. Stefano Manfredi, domiciliato per la carica presso la
sede legale,

E

Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova (di seguito ASST Mantova) con
sede legale in strada Lago Paiolo n. 10, 46100 Mantova (MN) - C.F. e P.IVA
02481840201, in atto rappresentata dal Direttore Generale f.f. dott. Guido
Avaldi, in virtù di Decreto DG n. 132 del 02/02/2024, domiciliato per la carica
presso la sede legale;

- ATS Val Padana e ASST Mantova, ove congiuntamente considerate, di
seguito anche le Parti;

PREMESSO

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, presentato alla Commissione
Europea in data 30/04/2021, ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n.
2021/241;

- il D.L. n. 59 del 06/05/ 2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 101 del 01/07/2021 recante *“Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”*, e in particolare, l'art. 1, con il quale è approvato il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato (PNC) ad integrare con risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026;

- l'art. 1, comma 2, del D.L. n. 59 del 06/05/ 2021, che riporta l'elenco degli interventi finanziati con le risorse del Piano e il successivo comma 6, che prevede che *“agli interventi ricompresi nel Piano (...) si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il Piano nazionale di ripresa e resilienza”*;

- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 15/07/2021 che ha individuato gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano, nonché le relative modalità di monitoraggio e nello specifico la scheda del Programma *“Salute, ambiente, biodiversità e clima”*;

- il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, recante *“Norme in materia ambientale”* e, in particolare, l'art. 252 che definisce le modalità di individuazione dei siti di interesse nazionale, ai fini della bonifica;

- che tra gli interventi specifici declinati nel citato Programma vi è l'Intervento 1.2 *“Sviluppo e implementazione di 2 specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente-clima in*

	siti contaminati selezionati di interesse nazionale", destinatario di un importo	
	complessivo di euro 49.501.000,00 e finalizzato alla realizzazione entro il 2026	
	di due programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento	
	integrato salute-ambiente-clima in siti contaminati selezionati di interesse	
	nazionale;	
	▪ l'Avviso pubblicato dal Ministero della Salute del 21/06/2023, (decreto del	
	Segretario Generale del Ministero della Salute del 20/06/2023) rivolto alle	
	regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano per la	
	manifestazione di interesse all'attuazione del progetto 1.2 sopracitato,	
	mediante formale richiesta sottoscritta digitalmente dal legale	
	rappresentante della regione o provincia autonoma designata quale	
	capofila, con indicazione dei siti di interesse nazionale coinvolti e opzione	
	per uno dei due modelli di intervento:	
	▪ modello di intervento 1. <i>"Messa a punto e valutazione di efficacia di</i>	
	<i>interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto</i>	
	<i>sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e le disuguaglianze</i>	
	<i>sociali"</i> (SINTESI);	
	▪ modello di intervento 2: <i>"Valutazione dell'esposizione di</i>	
	<i>popolazione agli inquinanti organici persistenti, metalli e PFAS ed</i>	
	<i>effetti sanitari, con particolare riferimento alle popolazioni più</i>	
	<i>suscettibili"</i> (INSINERGIA), richiamato nel presente accordo	
	esclusivamente con riferimento alle attività di reclutamento svolte	
	dai MMG mediante somministrazione del questionario e	
	acquisizione del consenso informato alla partecipazione;	

- che Regione Puglia, in data 07/07/2023, ha presentato al Ministero della Salute manifestazione di interesse nella quale è espressa l'opzione per il modello di intervento n. 1 e in data 12/07/2023 è stata recepita dal Ministero della Salute detta manifestazione d'interesse ed è stato dato avvio della progettazione partecipata e dell'aggregazione per il modello di intervento costituita come segue:

- Capofila: Regione Puglia;
- Partecipanti: Regione Puglia, Regione Piemonte, Regione Lombardia, Provincia Autonoma di Trento, Regione Friuli-Venezia Giulia, Regione Veneto, Regione Emilia-Romagna, Regione Toscana, Regione Lazio, Regione Marche, Regione Basilicata, Regione Calabria, Regione Sicilia, Regione Sardegna;

- la DGR di Regione Puglia n. 1986 del 28/12/2023 che approva il progetto relativo al modello di intervento 1) *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali"* e lo schema di Accordo di collaborazione tra Ministero della Salute e la Regione Puglia, successivamente sottoscritto in data 10/01/2024, volto a regolare i reciproci rapporti giuridici ed economici;

- la DGR n. XII/2561 del 17/06/2024 di Regione Lombardia recante *"Piano Nazionale per gli Investimenti Complementari (PNC) - Investimento 1.2- accordo di collaborazione con l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale Puglia per la realizzazione del "modello di intervento n. 1 messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e*

secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali" che:

- ha approvato la succitata convenzione tra la capofila Regione Puglia e Regione Lombardia, per lo svolgimento delle attività di interesse comune finalizzate alla realizzazione del modello di intervento n. 1, la scheda progettuale e le Linee Guida per il monitoraggio degli investimenti, modalità di rendicontazione;
- ha dato atto che il finanziamento complessivo per la realizzazione del modello d'intervento 1 è pari a euro € 3.269.149,00;
- ha dato atto che Regione Lombardia ha derivato il Codice Unico di Progetto (C.U.P. collegato) RL E19I23001260001 in data 28/02/2024;
- ha previsto che le attività progettuali dovranno concludersi entro il 31/12/2026;
- ha rinviato a successivi provvedimenti l'attivazione delle procedure amministrative necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto, ivi compresa la stipula di apposite convenzioni con le ATS sui cui territori ricadono i SIN;
- il D.D. Welfare n. 8755 del 10/06/2024 che ha istituito il tavolo tecnico di lavoro permanente per l'attuazione dell'investimento 1.2 *"Sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale"*;
- che con nota prot. G1.2024.0030745 del 31/07/2024 è stato trasmesso lo schema di convenzione, ex art. 15 L. 241/90, tra Regione Lombardia, ATS

	Milano e ATS della Val Padana, sui cui territori ricadono i siti d'interesse	
	Nazionale per la realizzazione del citato modello di intervento 1 corredato	
	dai seguenti documenti:	
	- Scheda Progettuale,	
	- Accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Regione	
	Capofila per la realizzazione dei modelli d'intervento 1 e 2;	
	- Linee Guida per il monitoraggio degli investimenti, modalità di	
	rendicontazione e ammissibilità delle spese relative all'attuazione	
	delle iniziative progettuali;	
	▪ la DGR n. XII/3027 del 16/09/2024 recante tra l'altro, <i>"Piano nazionale per gli</i>	
	<i>investimenti complementari (PNC) - investimento 1.2, approvazione degli</i>	
	schemi di convenzione tra Regione Lombardia, ATS Milano, ATS Val Padana	
	per la realizzazione del modello di intervento n.1 <i>"Messa a punto e</i>	
	<i>valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria</i>	
	<i>per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle</i>	
	<i>diseguaglianze sociali"</i> CUP master J49I23001690001 CUP collegato RL	
	E19I23001260001;	
	▪ che le attività progettuali coinvolgono, tra l'altro, il Sito d'Interesse	
	Nazionale lombardo dei Laghi di Mantova per la realizzazione del modello	
	d'intervento 1;	
	▪ che con deliberazione n. 407 del 20/09/2024 ATS Val Padana ha, tra l'altro,	
	stipulato la convenzione tra Regione Lombardia – Direzione Generale	
	Welfare, ATS Milano e ATS della Val Padana per la realizzazione del progetto	
	relativo al modello di intervento n. 1) di cui in oggetto;	

- che la succitata Convenzione, in particolare prevede all'art. 3 "Risorse", che il finanziamento complessivo per la realizzazione del modello d'intervento 1) ammonta a euro € 3.269.149,00, ed è destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla data di avvio attività alla data di termine del progetto, risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4 della Convenzione Capofila con Regione Puglia;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare n. 18674 del 28/11/2024, in attuazione della DGR XII/3027/2024 *"Impegno di spesa delle risorse a favore di ATS Città Metropolitana di Milano, ATS Val Padana per la realizzazione del Modello di intervento n. 1"*;
- la DGR n. XII/5767 del 23/02/2026, la quale prevede che:
 - Regione Lombardia intende avviare un progetto strutturato di presa in carico dei pazienti cronici e dei soggetti a rischio residenti nei Siti di Interesse Nazionale succitati, promuovendo un modello di assistenza territoriale fondato sulla prevenzione e sull'integrazione multidisciplinare, mediante il coinvolgimento attivo del Medico di Medicina Generale (MMG) e delle Case di Comunità;
 - tale progetto è finalizzato al perseguimento congiunto degli obiettivi strategici previsti per tutti e cinque i Siti presenti sul territorio regionale, nonché all'avvio di azioni mirate al rafforzamento della prevenzione primaria e secondaria, attraverso il potenziamento dell'offerta vaccinale e la promozione dell'adesione ai programmi di screening oncologico e ai percorsi di cura, con particolare attenzione ai soggetti non ancora inseriti nei Percorsi Diagnostico-Terapeutici Assistenziali (PDTA);

	- dispone inoltre l'approvazione del documento <i>"Progetto di intervento per il miglioramento dello stato di salute nei SIN: proposta di un modello di integrazione ATS – ASST - Distretti – AFT – MMG – popolazione"</i> ,	
	predisposto dal Tavolo tecnico di cui al decreto della Direzione Generale Welfare n. 8755 del 10/06/2024 e condiviso tutti gli attori coinvolti di	
	riferimento;	
	- recepisce le indicazioni fornite dai Coordinatori tecnico-scientifici del progetto nazionale e dei relativi sotto-obiettivi, adattandole alla specifica realtà territoriale lombarda e costituisce strumento adeguato al conseguimento degli stessi;	
	- che, i costi saranno a carico delle ATS Città Metropolitana di Milano e Val Padana che provvederanno alla remunerazione delle attività eseguite sul territorio dalle Aziende e dagli attori coinvolti;	
	- che le risorse pari a € 3.269.149,00 per la copertura delle attività previste dal Progetto sono già nelle disponibilità delle ATS (impegno n. 3240022661 cap. 1675);	
	- che si demanda ad ATS Milano e Val Padana l'avvio delle necessarie procedure amministrative finalizzate alla realizzazione del progetto di che trattasi compreso il recepimento del Progetto medesimo;	

SI CONVIENE e STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1- Premesse ed allegati

Le premesse, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti per concorrere alla realizzazione del *"Progetto di intervento per il miglioramento dello stato di salute nei SIN: proposta di un modello di integrazione ATS – ASST - Distretti – AFT – MMG – popolazione"* con riferimento al SIN Laghi di Mantova nell'ambito del PNC – Investimento 1.2 – realizzazione del modello d'intervento n. 1 *"Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle diseguaglianze sociali"* (SINTESI) Cup Master J49I23001690001 - Cup Collegato RL E19I23001260001;

2. Attraverso la presente convenzione le Parti intendono quindi assumere gli impegni necessari a garantire l'attuazione condivisa delle attività discendenti dal progetto SINTESI, attribuendo le rispettive responsabilità, al fine di concorrere al pieno conseguimento dei relativi risultati in linea con i target e le tempistiche del PNC.

Articolo 3 - Impegni generali delle parti

1. Le Parti danno atto che le attività progettuali decorrono dalla formale comunicazione da parte del Ministero della Salute della avvenuta registrazione dell'Accordo di cui alla D.G.R. n. 1986 del 28/12/2023, da parte dei competenti organi di controllo, datata 12/02/2024 e dovranno concludersi entro il 31/12/2026, salvo proroghe ministeriali al cronoprogramma procedurale previsto;

2. Le Parti danno atto che Regione Lombardia si è impegnata:

- a trasferire il finanziamento ad ATS Val Padana, per quanto di competenza;

- alla gestione dei rapporti con Regione Puglia e il Ministero della Salute;
- alla trasmissione delle comunicazioni agli stessi destinate relative al progetto;
- a mettere a disposizione il proprio expertise a beneficio delle attività progettuali;
- a garantire il coordinamento complessivo del progetto in raccordo con l'ente Capofila;
- ad adottare tutte le azioni necessarie al raggiungimento degli obiettivi previsti, assicurando il regolare invio all'ente Capofila delle rendicontazioni periodiche ricevute dalla ASST e dalle ATS, provvedendo al trasferimento alle stesse delle risorse ministeriali non appena disponibili e procedendo, in caso di eventuali criticità ed in accordo con l'Ente Capofila, ai necessari correttivi atti a garantire il buon andamento del progetto.

3. Le Parti danno atto, inoltre, che ATS Val Padana si è impegnata a:

- mettere a disposizione le proprie strutture e le risorse umane e tecniche necessarie ad assicurare l'avvio e la realizzazione degli interventi, nel rispetto delle tempistiche indicate nel cronoprogramma di progetto;
- conformarsi alle indicazioni fornite da Regione Lombardia e dall'Ente Capofila;
- dare attuazione alle linee guida e alle circolari ministeriali in tema di pubblicità, monitoraggio, controllo e rendicontazione;
- avviare le procedure interne necessarie ad assicurare la piena operatività del progetto e a porre in essere qualsiasi altra attività volta

alla positiva e corretta realizzazione della linea di intervento per il

perseguimento dell'obiettivo comune;

- trasmettere a Regione Lombardia, nei termini stabiliti la

documentazione tecnica e finanziaria necessaria alla rendicontazione

periodica dell'intervento e alle verifiche di monitoraggio

eventualmente disposte dal Ministero della Salute;

- adottare ogni misura atta a garantire la completa tracciabilità delle

operazioni;

- tenere una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse

del PNC, secondo le indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dal

Ministero dell'Economia e delle Finanze;

- conservare la documentazione tecnica e finanziaria di progetto su

supporti informatici adeguati e a renderli disponibili per le attività di

controllo e di audit.

4. L'ASST Mantova si impegna a utilizzare le risorse assegnate da ATS Val

Padana esclusivamente per la realizzazione delle azioni e delle attività previste

dal Progetto SINTESI, come definite negli atti programmatici richiamati in

premessa, nella presente convenzione e nei relativi allegati tecnici, nonché

concordate con ATS Val Padana e con gli altri soggetti istituzionali coinvolti.

ASST garantisce altresì, per quanto di competenza, la corretta destinazione –

con particolare riferimento a quelle relative all'ambito Promozione della Salute

nei SIN – delle risorse ai Comuni e agli ulteriori attori territoriali coinvolti

nell'attuazione delle attività progettuali, nel rispetto delle modalità operative,

di rendicontazione e di tracciabilità previste dal quadro regolatorio del PNC.

5. Al fine di consentire alla Regione Lombardia di procedere puntualmente alla trasmissione all'Ente Capofila (Regione Puglia) della documentazione per le verifiche ministeriali avente ad oggetto il regolare svolgimento delle attività di realizzazione del progetto, ATS Val Padana e ASST Mantova si impegnano in particolare a trasmettere, per il tramite di ATS Val Padana, a Regione Lombardia una relazione tecnica e un rendiconto economico-finanziario che attesti le somme impegnate e/o le spese sostenute per il progetto, nel rispetto delle indicazioni fornite dalle *"Linee guida per il monitoraggio degli investimenti, modalità di rendicontazione e ammissibilità delle spese relative all'attuazione del progetto 1.2 sviluppo e implementazione di due specifici programmi operativi pilota per la definizione di modelli di intervento integrato salute-ambiente e clima in siti contaminati di interesse nazionale"*, entro le scadenze riportate nell'allegato 1 alla D.G.R. n. XII/3027/2024, di seguito richiamate:

- 15 settembre 2024;
- 15 marzo 2025;
- 15 settembre 2025;
- 15 settembre 2026;
- 15 febbraio 2027: relazione tecnica finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata della Convenzione e il rendiconto finanziario finale che attesti le spese sostenute, da redigere nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario previsto, e tenendo conto che Regione Lombardia su richiesta del Ministero e dell'Ente Capofila può richiedere in qualsiasi momento di conoscere lo stato di

	avanzamento del progetto e che l'ATS è tenuta a fornire i dati richiesti	
	entro trenta giorni o diverso termine indicato. A tal fine, è stato fatto	
	obbligo all'ATS di conservare tutta la documentazione contabile	
	relativa al progetto e di renderla disponibile a richiesta.	
	6. Le Parti, tenuto conto degli obblighi stringenti assunti dall'ATS nei confronti	
	della Regione volti a garantire a quest'ultima il pieno rispetto degli	
	adempimenti verso la Regione Puglia (capofila di progetto) e, suo tramite,	
	verso il Ministero della Salute, nell'ambito del quadro regolatorio del	
	programma di investimento PNC, e tenuto conto dell'importanza strategica	
	del progetto, si impegnano a garantire tutte le attività utili a concorrere alla	
	migliore realizzazione quali quantitativa degli obiettivi di progetto, anche nel	
	pieno rispetto dei target temporali connessi alla realizzazione e	
	rendicontazione della spesa, entro le tempistiche massime definite dal PNC	
	come sopra richiamate.	
	Articolo 4 - Allegato tecnico	
	Le attività specifiche svolte dagli enti contraenti e le relazioni tra gli stessi	
	intercorrenti allo scopo di attuare il <i>"Progetto di intervento per il miglioramento</i>	
	<i>dello stato di salute nei SIN: proposta di un modello di integrazione ATS – ASST -</i>	
	<i>Distretti – AFT – MMG – popolazione"</i> sono interamente dettagliate	
	nell'allegato tecnico (Allegato n. 1) parte integrante alla presente	
	convenzione.	
	Articolo 5 - Durata della convenzione e del progetto	
	La presente convenzione decorre dalla sua sottoscrizione e ha validità fino al	
	termine del progetto, e comunque entro e non oltre il 31/12/2026. La data di	

avvio delle attività progettuali è quella indicata all'art. 3, comma 1.

Ove ne ricorrano i presupposti, la convenzione potrà essere rinegoziata o rinnovata mediante sottoscrizione di nota, previa approvazione degli organi competenti delle Parti.

Articolo 6 - Recesso

È facoltà delle Parti recedere dalla convenzione prima della sua naturale scadenza, purché se ne fornisca preavviso a mezzo PEC, che dovrà pervenire all'altro contraente almeno 60 giorni prima della data di recesso individuata. Il recesso anticipato non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in corso, salvo i casi in cui il recesso sia motivato dall'inadempimento delle obbligazioni assunte.

Articolo 7 - Risorse

1. Il finanziamento complessivo per la realizzazione del modello d'intervento 1) ammonta a euro € 3.269.149,00, ed è destinato a rimborsare le spese effettivamente sostenute dalla data di avvio attività alla data di termine del progetto, risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 4 della Convenzione con Regione Puglia.

Il finanziamento è così ripartito tra le ATS lombarde partecipanti al progetto:

- ATS della Città Metropolitana di Milano € 2.341.259,00
- ATS della Val Padana € 927.890,00;

è declinato, per ATS Val Padana, nelle seguenti voci di spesa:

VOCE DI SPESA	%	ATS VAL PADANA
PERSONALE	10%	92.789,00
BENI	10%	92.789,00
SERVIZI	70%	649.523,00
MISSIONI	3%	27.836,70
SPESE GENERALI	7%	64.952,30
TOTALE		927.890,00

2. Il finanziamento destinato ad ASST Mantova pari a € 307.118,25, a seconda

delle attività da svolgersi, è ripartito come da schema riportato di seguito:

Voce di spesa	ASST Mantova
Incentivazioni MAP	228.700,00 €
Promozione salute	48.418,25 €
Spese generali	30.000,00 €
TOTALE	307.118,25 €

	n. tot. ASSISTITI* (stima)	N. tot. MMG
SIN LAGHI DI MANTOVA	6.669	37

*STIMA ASSISTITI CON ALMENO 2 CONDIZIONI PER ATS VAL PADANA - SIN LAGHI DI MANTOVA

	fino a 150 ass	151-200 ass	over 201 ass	TOT MEDICI
n. MMG	7	17	13	37
importo per MMG	3.900,00 €	5.500,00 €	8.300,00 €	
	27.300,00 €	93.500,00 €	107.900,00 €	
			TOTALE	228.700,00 €

Le spese sostenute dalle Parti per l'attuazione del progetto SINTESI sono quelle ammissibili ai sensi delle Linee Guida PNC richiamate in premessa e del piano finanziario di progetto, nell'ambito delle voci Personale, Beni, Servizi, Missioni e Spese generali:

- Beni e servizi: materiali e servizi necessari alla realizzazione delle attività (ad es. supporto organizzativo alle sedute vaccinali, strumenti e materiali per iniziative di prevenzione).
- Strumenti informatici e gestione dati: adeguamento/gestione di piattaforme e cruscotti di monitoraggio (screening, vaccinazioni, PDTA) e relativi flussi informativi.
- Comunicazione e coinvolgimento della popolazione: produzione di materiale divulgativo, eventi informativi, azioni di recall e supporto al cittadino.
- Formazione: iniziative formative rivolte agli operatori coinvolti (MMG, personale distrettuale e delle Case di Comunità) per l'attuazione uniforme del progetto SINTESI.

- Logistica e organizzazione: spese connesse al coordinamento operativo delle attività territoriali e alla messa a disposizione di spazi e risorse per l'erogazione delle prestazioni previste.

Articolo 8 - Modalità e termini di erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento sarà erogato secondo le seguenti modalità:

- la prima quota, corrispondente al 25% del finanziamento, sarà trasferita a titolo di acconto dalla Regione Lombardia all'ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse messe a disposizione dall'Ente Capofila all'avvio delle iniziative di progetto;
- la seconda quota, corrispondente al 25% del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali da parte dell'Ente Capofila, ad esito positivo della presentazione al Ministero della prima rendicontazione di spesa in cui siano attestata spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;
- la terza quota, corrispondente al 25% del finanziamento, sarà trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito delle risorse ministeriali da parte dell'Ente Capofila, ad esito positivo della presentazione al Ministero della seconda rendicontazione di spesa in cui siano attestata spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;
- la quarta quota, corrispondente al 25% del finanziamento, sarà

trasferita dalla Regione Lombardia alle ATS entro 30 gg. dall'accredito

delle risorse ministeriali da parte dell'Ente capofila, ad esito positivo

della presentazione al Ministero della terza rendicontazione di spesa in

cui siano attestate spese e/o impegni di spesa pari almeno al 75% di

quanto già trasferito, nel rispetto del cronoprogramma procedurale

previsto nella scheda allegata al decreto di definizione del PNC;

2. Le Parti prendono atto che dovranno restituire a Regione Lombardia le somme eventualmente corrisposte in eccesso, secondo le modalità ed i tempi che saranno comunicati per iscritto dal Ministero e comunque farà sempre fede la somma riconosciuta dal Ministero a livello di rendicontazione finale.

3. Ai fini del pagamento il Ministero si riserva la facoltà di richiedere copia della documentazione giustificativa delle spese riportate nei rendiconti finanziari e, qualora necessario, ATS Val Padana dovrà trasmettere a Regione Lombardia copia della documentazione giustificativa delle spese di cui sopra.

4. Le Parti prendono atto, altresì, che:

- il finanziamento è concesso al fine di rimborsare le spese sostenute per la realizzazione delle attività progettuali, come risultanti dai rendiconti finanziari di cui all'art. 11;
- le attività di cui al presente accordo non sono soggette ad IVA ai sensi del DPR n. 633 del 1972, in quanto trattasi di attività rientranti nei compiti istituzionali delle parti.

5. Le risorse disponibili per la realizzazione delle azioni assegnate a ciascun contraente verranno erogate a fronte della corretta emissione, da parte degli stessi, di specifica fattura elettronica (o nota di debito) intestata ad ATS Val

Padana secondo le seguenti modalità:

- l'80% del contributo, verrà erogato entro 30 (trenta) giorni dalla ricezione da parte di ATS Val Padana della relativa tranche di finanziamento;
- il 20% del contributo a saldo, verrà erogato dopo 30 (trenta) giorni da parte di ATS Val Padana della relativa tranche di finanziamento a seguito della verifica della rendicontazione delle spese sostenute; a seguito di emissione di regolare fattura elettronica (o nota di debito) intestata ad ATS Val Padana.

6. I riferimenti a cui inviare la nota di debito elettronica emessa sono i seguenti:

- Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana
 - Sede legale: Via dei Toscani, 1 – 46100 Mantova
 - CF e P.IVA 02481970206
 - Codice IPA: ASTVP
 - Codice Univoco Ufficio: E00QC5
 - PEC: protocollo@pec.ats-valpadana.it

La causale dovrà contenere la seguente dicitura:

"Rata di finanziamento n. del Progetto dal titolo "Messa a punto e valutazione di efficacia di interventi di prevenzione primaria e secondaria per ridurre l'impatto sanitario delle patologie attribuibili all'ambiente e alle disuguaglianze sociali" (SINTESI) – CUP master : J49I23001690001 CUP collegato RL E19I23001260001, oltre che riportare negli specifici campi della fatturazione elettronica il numero d'ordine elettronico, la data di emissione ordine, il codice commessa e il CUP master e collegato.

	Articolo 9 - Codice unico di progetto.	
	1. Il Codice Unico di Progetto (CUP) Master J49I23001690001 è stato assegnato dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica, mentre ad ATS Val Padana è stato assegnato, il Codice Unico di Progetto collegato RL E19I23001260001 relativo alla quota di finanziamento di competenza.	
	2. ATS Val Padana provvederà alla relativa rendicontazione secondo le modalità stabilite nel presente accordo e il codice CUP dovrà essere riportato su tutta la documentazione che la parte produrrà per la realizzazione del progetto (ordini, fatture, note, atti ecc.)	
	Articolo 10 - Obblighi di tracciabilità	
	Ai sensi dell'art. 3, Legge 13 agosto 2010, n. 136, come modificata dal D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 217 del 17/12/2010, le Parti assumono tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente convenzione costituisce, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito, con modificazioni, in Legge n. 217 del 17/12/2010, causa di risoluzione della convenzione.	
	Articolo 11 - Rapporti tecnici e rendiconti finanziari	
	1. Stabilito che:	
	ATS Val Padana, sulla base dell'accordo sottoscritto con Regione Lombardia dovrà trasmettere entro le scadenze prefissate (art. 3, comma 5), ad eccezione dell'ultimo, ai competenti uffici regionali un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento ed un rendiconto	

finanziario, che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute dagli

altri enti contraenti coinvolti nel progetto;

- ASST Mantova si impegna a trasmettere all'ATS Val Padana un rapporto tecnico sullo stato di avanzamento ed un rendiconto finanziario che riporti le somme impegnate e/o le spese sostenute, entro 7 giorni dalla scadenza della rendicontazione, per consentire alla stessa di rispettare i termini di trasmissione dell'intera documentazione alla Regione Lombardia;

- a conclusione del progetto, la scadenza per la trasmissione a Regione Lombardia del rapporto tecnico finale sui risultati raggiunti nel periodo di durata dell'accordo stesso e del rendiconto finanziario finale delle spese sostenute, è di 30 giorni dalla fine attività, per consentire alla stessa di rispettare i termini di trasmissione dell'intera documentazione alla Regione Puglia;

- i contraenti sono tenuti ad utilizzare la modulistica appositamente predisposta dal Ministero della Salute;

- è facoltà del Ministero della Salute chiedere a Regione Puglia, in qualsiasi momento, di conoscere lo stato di avanzamento del progetto. Pertanto, ATS Val Padana sarà tenuta a fornire agli uffici regionali competenti i dati richiesti entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta e, conseguentemente, ASST Mantova si impegna a fornire tutte le informazioni necessarie entro 5 giorni dalla richiesta.

2. Le Parti prendono atto che:

- la rendicontazione finanziaria di cui ai precedenti commi dovrà essere

redatta nel rispetto delle voci di spesa indicate nel piano finanziario

previsto nel progetto;

- il piano finanziario relativo al progetto potrà essere modificato una sola volta e previa autorizzazione del Ministero della Salute che, sulla base di adeguate motivazioni rese dalla Regione, valuterà la sussistenza di ragioni di necessità ed opportunità;

- la richiesta di variazione dovrà essere concordata preventivamente con Regione Puglia da Regione Lombardia e dalla stessa predisposta con il supporto degli altri enti contraenti e dovrà pervenire agli uffici regionali almeno 100 giorni prima della data di conclusione del progetto e della presente convenzione;

- la suddetta eventuale modifica potrà essere efficace solo successivamente alla registrazione da parte degli organi di controllo ministeriali del relativo atto aggiuntivo, che Regione Puglia provvederà a comunicare tempestivamente a Regione Lombardia e di seguito ad ATS Val Padana;

- fermo restando l'invarianza del finanziamento complessivo, è consentito il trasferimento tra le voci di spesa del piano finanziario, senza preventiva autorizzazione e sono accettati superamenti rispetto agli importi indicati nel piano finanziario originario o modificato, fino ad un massimo del 10% per ciascuna delle voci di spesa, posto che la natura ed il contenuto delle stesse non siano state significativamente modificate e che vengano fornite adeguate motivazioni in fase di rendicontazione.

3. Le Parti prendono atto, altresì, che:

- Regione Lombardia rimborserà ad ATS Val Padana unicamente le somme effettivamente spese per il progetto entro il termine di scadenza e che saranno dichiarate utilizzando la modulistica appropriata nel rispetto delle indicazioni date dal presente accordo, purché riconosciute a sua volta dal Ministero;
- conseguentemente ATS Val Padana rimborserà ad ASST Mantova soltanto le somme spese secondo le modalità di cui al precedente capoverso.

4. Il Ministero renderà accessibili i rapporti tecnici al Comitato Scientifico del CCM 2024 per azioni di monitoraggio.

5. È fatto obbligo alle parti di conservare tutta la documentazione contabile relativa al progetto e di renderla disponibile a Regione Lombardia e di seguito a Regione Puglia in caso di richiesta del Ministero della Salute.

Articolo 12 - Trattamento dei dati

1. Nell'ambito del progetto SINTESI, le Parti operano quali titolari autonomi del trattamento dei dati personali e sanitari, ciascuna per le attività di propria competenza, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Eventuali ulteriori assetti (contitolarità/nomine a responsabile esterno) saranno disciplinati con separati atti.

2. Nell'ambito dell'accordo con la medicina generale di cui all'allegato tecnico della presente convenzione, si prevederà che la ASST Mantova nominerà quali soggetti autorizzati al trattamento gli MMG che aderiranno alle

attività, per le sole finalità connesse all'attuazione del progetto SINTESI e, limitatamente al reclutamento, del progetto INSINERGIA.

3. In ordine alle finalità e alla base giuridica del trattamento connesso all'attuazione del progetto SINTESI (PNC – investimento 1.2 – modello d'intervento n. 1), le Parti danno atto che:

- il trattamento, legato all'identificazione della popolazione target, alle attività di recall, alla presa in carico e al monitoraggio degli esiti (screening, vaccinazioni, PDTA), è lecito ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico di cui è investito il titolare del trattamento;
- il trattamento di dati sanitari è necessario, ai sensi dell'art. 9, par. 2, lett. j) GDPR, a fini di ricerca scientifica e sanità pubblica in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e gli interessi dell'interessato.

4. Con riferimento al progetto INSINERGIA, la presente convenzione richiama esclusivamente le attività di reclutamento svolte dai MMG, consistenti nella somministrazione del questionario e nell'acquisizione del consenso informato alla partecipazione; ogni ulteriore attività prevista dal progetto INSINERGIA è disciplinato da separati atti/protocolli.

Articolo 13 - Sospensione dei pagamenti. Diffida ad adempiere.

Risoluzione della convenzione.

In caso di valutazione negativa da parte del Ministero della documentazione

di cui all'articolo 11, le Parti prendono atto che:

- Regione Puglia dovrà sospendere l'erogazione del finanziamento che potrà essere disposta anche per la mancata od irregolare attuazione della presente convenzione;
- in caso di risoluzione della convenzione, ATS Val Padana dovrà obbligatoriamente restituire a Regione, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa formale richiesta, tutte le somme corrisposte sino alla data di risoluzione della convenzione.

Articolo 14 - Proprietà e diffusione dei risultati del progetto

Le Parti prendono atto che:

- i risultati del progetto sono di esclusiva proprietà del Ministero della Salute;
- il diritto di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico dei file sorgente, nonché degli elaborati originali prodotti, dei documenti progettuali, della relazione tecnica conclusiva, delle opere dell'ingegno, delle creazioni intellettuali, delle procedure software e dell'altro materiale anche didattico creato, inventato, predisposto o realizzato dagli altri enti contraenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente accordo, rimarranno pertanto di titolarità esclusiva del Ministero della Salute che potrà quindi disporre, senza alcuna restrizione, per la pubblicazione, diffusione, utilizzo, vendita, duplicazione e la cessione anche parziale di dette opere dell'ingegno o materiale, con l'indicazione di quanti ne hanno curato la produzione;
- Regione Lombardia ha l'obbligo di rendere i dati accessibili e/o

rapidamente disponibili a Regione Puglia e al Ministero della Salute, in ogni momento e dietro specifica richiesta e qualora vengano richiesti, dovrà rendere disponibili alla Regione Puglia i suddetti dati in formato aggregato;

- sia a convenzione vigente che a conclusione della stessa, Regione Lombardia dovrà sempre richiedere la preventiva autorizzazione a Regione Puglia e al Ministero prima della diffusione parziale o totale dei dati relativi al progetto, nonché l'autorizzazione all'utilizzo del logo del Ministero della Salute e/o del CCM. Senza detta autorizzazione non si potrà in alcun modo diffondere ad enti terzi, nazionali ed internazionali, dati, comunicazioni, reportistica, pubblicazioni, concernenti il progetto, anche in occasioni di convegni e/o corsi di formazione. Pertanto, in caso di necessità dovrà rivolgersi a Regione Lombardia che trasmetterà la richiesta a Regione Puglia e al competente ufficio ministeriale;

- la pubblicazione autorizzata dei suddetti dati dovrà riportare apposite indicazioni identificative del progetto.

- ATS Val Padana, a conclusione del progetto, dovrà inviare al competente settore regionale, i risultati del progetto, siano essi sotto forma di relazione, banca dati, applicativo informatico o altro prodotto.

Articolo 15 - Riservatezza

1. La presente convenzione, nonché qualsiasi notizia, documento, informazione concernente direttamente o indirettamente il lavoro svolto o

l'organizzazione, l'attività e/o il know-how specifico di una delle Parti, di cui l'altra Parte dovesse venire a conoscenza in relazione all'esecuzione della presente convenzione, costituiscono informazioni riservate e confidenziali e come tali dovranno essere trattate dalle Parti stesse.

2. Tutti i dati e le informazioni di cui sopra non possono, in alcun caso, essere divulgati e/o utilizzati dalle Parti al di fuori di quanto necessario per l'esecuzione di quanto previsto dalla presente convenzione e non potranno essere comunicate a terzi, neanche parzialmente, fatte salve le notizie o le informazioni che siano o divengano di dominio pubblico o che siano state già legittimamente portate a conoscenza della Parte da terzi, ovvero le informazioni la cui comunicazione sia stata ordinata dall'Autorità giudiziaria.

Articolo 16 - Codice di Comportamento e PIAO

1. Le Parti si impegnano all'osservanza delle disposizioni di cui alle "Sezioni Rischi corruttivi e trasparenza" contenute, ai sensi della legge n. 113/2021, nei rispettivi Piani Integrati di Attività e Organizzazione, pubblicati sui siti web istituzionali, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto del Codice di Comportamento pubblicato sui rispettivi siti web istituzionali, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

3. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

4. Le Parti prendono atto della rilevanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione della presente convenzione ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 17 - Referenti del progetto

1. I referenti scientifici per l'attuazione del progetto sono:

- per ATS Val Padana, dott.ssa Linda Guarda;
- per ASST Mantova, dott.ssa Raffaella Di Pasquale.

2. I referenti amministrativi per l'attuazione del progetto sono:

- per ATS Val Padana, dott. Simone Azzini;
- per ASST Mantova, dott.ssa Domiziana Guidicini.

Articolo 18 - Controversie e foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere nell'applicazione della presente convenzione, le Parti si impegnano a cercare la risoluzione in via amichevole. Fallito il tentativo di risoluzione in via amichevole, la controversia sarà devoluta all'Autorità Giudiziaria, eleggendo, a tal fine, la competenza esclusiva del Foro di Mantova. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti relative all'interpretazione, formazione, conclusione ed esecuzione della presente convenzione saranno di competenza esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del Codice del processo amministrativo.

Articolo 19 - Modifiche alla convenzione

Qualsiasi modifica che le Parti converranno di apportare al testo della presente convenzione dovrà essere preventivamente concordata ed approvata per iscritto da entrambe le Parti, costituendone atto aggiuntivo.

Articolo 20 - Comunicazioni

Le comunicazioni tra le Parti dovranno essere redatte in forma scritta e inviate ai rispettivi indirizzi di posta elettronica certificata come di seguito:

- ATS Val Padana: protocollo@pec.ats-valpadana.it
- ASST Mantova: protocollogenerale@pec.asst-mantova.it

Articolo 21 - Rinvii normativi

Per quanto non contemplato nel presente atto le parti fanno esclusivo rinvio alle disposizioni del Codice Civile e alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Inoltre, si fa rinvio, per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, alle disposizioni contenute nella Convenzione sottoscritta tra Regione Lombardia e l'Ente Capofila Regione Puglia di cui alla DGR n. XII/2766 del 15/07/2024 e nell'Accordo di collaborazione sottoscritto tra il Ministero della Salute e la Regione Puglia, di cui alla DGR n. 1986 del 28 dicembre 2023, e alle norme regolanti la materia.

Articolo 22 - Conformità atto

1. La presente convenzione:

- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso e a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86, a cura e spese della parte richiedente;
- è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990 - come modificato dal D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate - e secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

2. L'imposta di bollo (art. 2 dell'Allegato A - tariffa Parte I^a del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii.), pari ad euro 128,00 (per un totale di n. 29 pagine), graverà su entrambe le Parti in pari misura e sarà assolta in modo virtuale da ATS Val Padana, giusta Aut. N. 964/2016, che provvederà a richiedere alla controparte

il rimborso della quota di spettanza.

Data della sottoscrizione digitale

ALLEGATI:

- 1) Allegato tecnico.

Per l'**Agenzia di Tutela della Salute della Val Padana**

Il Direttore Generale, dott. Stefano Manfredi

Per l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Mantova**

Il Direttore Generale f.f. , dott. Guido Avaldi